

del 8 novembre 2025



Incontro al Ministero dell'Interno: *il SIULP chiede risposte concrete per previdenza, organici e specificità*

Nella giornata di martedì 4 novembre si è tenuto l'annunciato incontro presso il Ministero dell'Interno con la partecipazione del Ministro Matteo Piantedosi, del Sottosegretario Nicola Molteni, del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani e delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Il Ministro ha comunicato l'impossibilità di approvare, così come

inizialmente strutturato, il Decreto Legge "Forze di Polizia", ritenuto troppo articolato e contenente disposizioni ordinamentali non compatibili con lo strumento della decretazione d'urgenza secondo i dettami dell'art. 77 della Costituzione. Le misure verranno quindi trasfuse in un Disegno di Legge organico (Pacchetto Sicurezza e Immigrazione) che dovrebbe avere una corsia preferenziale per una approvazione auspicabilmente solerte.

Il SIULP, nel suo intervento ha preliminarmente contestato il cambio di rotta registrato rispetto alle precedenti posizioni assunte dall'Esecutivo ed è intervenuto, con fermezza, ponendo all'attenzione del tavolo le criticità che interessano da anni il personale della Polizia di Stato, rispetto alle quali, stando alle odierne dichiarazioni, non si intravedono soluzioni concrete, ma solo impegni.

Appreso del rallentamento del processo riformatore, il SIULP ha dunque sottolineato necessità di stralciare immediatamente le norme più urgenti e condivise, da inserire sin da subito nel primo provvedimento normativo utile e nella Legge di Stabilità, ovvero: – La proroga della fase transitoria del riordino delle carriere; – Le procedure semplificate per concorsi, corsi e scorrimenti delle graduatorie; – L'ampliamento delle tutele giudiziarie per il personale di Polizia, già oggetto di previsione normativa nel D.L. n. 48/2025.

Il SIULP ha ribadito la netta contrarietà all'aumento a 60 anni e 6 mesi dell'età ordinamentale per la pensione di vecchiaia, sottolineando che tale modifica, contenuta nella bozza di Legge di Bilancio, non solo è priva di confronto con le rappresentanze sindacali, ma non consente nemmeno l'accesso al coefficiente di trasformazione più favorevole del 61° anno, danneggiando, e beffando, ulteriormente il personale del Comparto.

Il SIULP ha, inoltre, evidenziato come la bozza di Legge di Stabilità non contenga alcun riferimento alle misure indispensabili per il Comparto, in particolare: – Nessun appostamento per la previdenza dedicata (servono circa 280 milioni aggiuntivi oltre ai 200 già stanziati); – Nessun finanziamento per il contratto dell'area dirigenziale, chiuso con risorse irriscorse e a fronte delle rassicurazioni circa un adeguato stanziamento per il rinnovo; – L'assenza di qualsivoglia riconoscimento della specificità, anche per il triennio contrattuale in corso; – La mancata previsione della detassazione delle indennità operative e della retribuzione accessoria.

Sulla previdenza dedicata, in particolare, ha poi ricordato che: – Il costo a regime è pari a 484 milioni di euro. Se i 280 milioni mancati venissero spalmati in appostamenti per 7 anni, basterebbero 40 milioni l'anno per avviare una riforma previdenziale consona ad offrire la meritata tutela al personale del Comparto.

Il SIULP ha poi rimarcato come non servano solo nuovi concorsi per agenti, ma un vero piano di riequilibrio dei ruoli intermedi, con l'attivazione immediata di concorsi interni, scorrimenti di graduatoria e rilancio della carriera degli Ispettori e dei Sovrintendenti. Se il progetto dell'Amministrazione è quello di creare una Polizia di Stato priva delle figure investigative, il SIULP non è d'accordo e lo ostacolerà in ogni sede.

È stata altresì richiamata l'urgenza della proroga della fase transitoria del riordino, senza la quale, a tacer d'altro: – I corsi per Ispettore dureranno 3 anni; – Gli Istituti di Spoleto e Nettuno saranno impegnati per due anni con i corsisti dei vincitori dei concorsi pubblici, non essendo a quel punto possibile formare almeno 1.600 agenti l'anno. In questo modo, si rischia una paralisi del sistema sicurezza che non disporrebbe dei presupposti per alimentare le nuove immissioni, andando ad acuire le già drammatiche carenze organiche strutturali.

Il pensiero del SIULP è stato quindi consegnato alla conclusione con la quale è stato lamentato che "Non bastano parole e promesse. Se la sicurezza è una priorità per il Paese, lo si dimostri con atti concreti, con risorse e con rispetto del confronto sindacale. La fiducia del personale non può più essere data per scontata."

Crediamo, da ultimo, meriti di essere segnalato che a dispetto di proclami secondo cui ci sarebbe stato chi, data la vicinanza con appartenenti all'Esecutivo, avrebbe assicurato l'integrale scorrimento degli idonei nei concorsi interni da Vice Ispettore – obiettivo che il Siulp ha da sempre perseguito con fermezza contrariamente alle tesi sostenute da beceri detrattori che speculando sulle legittime speranze degli interessati hanno cercato di capitalizzare consenso avvelenando i social network imbottiti di loro trollatori divulgando informazioni di comodo – nell'incontro odierno non è parso di aver registrato da parte di talune rappresentanze la veemenza che ha caratterizzato la campagna promozionale con cui è stata carpita la buona fede di quanti hanno ingenuamente confidato nell'altrui serietà. Non ci

pare, infatti, possa essere spacciata come una vittoria la misera devoluzione elargita alla graduatoria del concorso interno da 411 Vice Ispettori, che rimarrebbe contenuta in poco più di duecento ulteriori vincitori. Sempre che anche questo annuncio non sia poi seguito da effettivi provvedimenti.

Qualora dovessero perdurare le insoddisfacenti indicazioni emerse dal tavolo di confronto l'azione del Siulp non potrà che proseguire nel solco dell'esternazione dell'amarrezza ingenerata da una manovra che allo stato appare estremamente cinica e disancorata dalle rituali manifestazioni di apprezzamento che la classe politica, ed il Governo in particolare, dedica alle donne ed agli uomini in divisa.

Richiesta di anticipo della sospensione didattica corsi di formazione di primo livello nel periodo natalizio 2025

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato il 6 novembre 2025, inviato dalla Segreteria Nazionale:

"...intendo portare alla Sua attenzione una situazione di disagio che molti allievi stanno vivendo attualmente nei corsi di formazione di primo livello presso gli Istituti della Polizia di Stato (231° corso allievi agenti, 19° corso allievi vice ispettori, 7°, 8° e 9° corso allievi vice ispettori tecnici).

È stato comunicato che la sospensione delle lezioni per le festività natalizie e di fine anno inizierà alle 13:00 di martedì 23 dicembre 2025.

Anche se questa decisione può apparire comprensibile dal punto di vista organizzativo, non si può sottacere che crea notevoli difficoltà per gli allievi, in particolare per quelli che provengono dalle isole o da regioni lontane dalle sedi di formazione e che, dopo mesi di duro lavoro e lontananza dalle famiglie, sperano legittimamente di trascorrere qualche giorno di tranquillità con i propri cari.

La data stabilita per la sospensione porta con sé una serie di problemi concreti, come la scarsa disponibilità dei mezzi di trasporto nei giorni che precedono il Natale, l'impennata dei costi di treni e aerei (che già oggi possono arrivare a costare fino a tre volte di più rispetto ai giorni precedenti) e la conseguente difficoltà nel trovare soluzioni di viaggio che siano economicamente sostenibili. Inoltre, ci sarà un prevedibile affollamento delle principali strade e ferrovie, rendendo gli spostamenti particolarmente complicati e influenzando negativamente il benessere psicofisico degli allievi.

Molti di loro si troveranno costretti a viaggiare nelle ore serali o notturne, dopo giornate già faticose dal punto di vista formativo, con i rischi legati alla stanchezza e alla sicurezza personale. Questa situazione appare ancora più ingiusta se si considera che si tratta di giovani donne e uomini che stanno affrontando con impegno e sacrificio un percorso di formazione rigoroso e selettivo, preparandosi a un servizio che richiede equilibrio, lucidità e un forte senso del dovere.

Alla luce di quanto detto, penso sia sensato e ragionevole proporre di anticipare la sospensione didattica a venerdì 19 dicembre 2025.

Questo permetterebbe a tutti gli studenti di organizzare i loro rientri in modo più tranquillo, approfittando di costi di trasporto più bassi e di tempi di viaggio più gestibili. Se necessario, le giornate di recupero potrebbero essere facilmente distribuite nelle settimane precedenti, senza influire in modo significativo sul piano di studi e sulle attività didattiche previste.

Per questi motivi, Le chiedo gentilmente di considerare la possibilità di anticipare la sospensione didattica, così da facilitare la programmazione degli spostamenti.

Nel confidare nella Sua consueta sensibilità e attenzione che quotidianamente dedica alla formazione e al benessere dei giovani colleghi, e in attesa di un Suo cortese riscontro e un'accoglienza positiva della mia richiesta, l'occasione mi è gradita per formulare distinti saluti..."

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- **05/11** - [U.E. Missione PSDC EULEX KOSOVO – 3 CALL FOR CONTRIBUTION 2025](#)
- **06/11** - [EUROPOL 2025/SNE/322](#)
- **06/11** - [Campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 per il personale della Polizia di Stato](#)

Permessi studio relativi alle giornate che precedono l'esame

Nel precedente numero di questo notiziario, il testo dell'articolo relativo alle università telematiche potrebbe indurre a ritenere che i permessi relativi alle quattro giornate che precedono il giorno in cui si tengono gli esami siano aggiuntivi rispetto alle 150 ore previste dalla normativa riguardante il diritto allo studio.

Ci sembra, pertanto, opportuno ritornare sull'argomento per chiarire i dubbi sollevati dai nostri lettori.

Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio. Detta previsione, nel testo attualmente vigente, è contenuta nell'articolo 19 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51.

Come si evince anche dalla circolare esplicativa n. 333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000, le quattro giornate precedenti all'esame non sono aggiuntive e vanno riferite ai giorni lavorativi e, quindi, a mero titolo esemplificativo,

se l'esame è previsto il lunedì, l'interessato potrà chiedere di assentarsi nei quattro giorni antecedenti il sabato se lavora con orario articolato in cinque giornate lavorative con riposo settimanale previsto al sabato e domenica.

Con particolare riguardo alla preparazione della tesi di laurea, inoltre, alla stregua degli altri esami del corso di laurea, possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti la data della discussione.

Pertanto, entro il limite temporale tassativamente fissato dalla norma (ossia nei 4 giorni immediatamente precedenti gli esami sostenuti), l'interessato potrà chiedere di avvalersi dei permessi, in ragione di sei ore per ogni giorno, da dedicare alla preparazione della prova da sostenere. I giorni di permesso vanno riferiti a quelli lavorativi.

La previsione normativa è stata formulata con riferimento all'orario articolato su sei giornate lavorative. Al fine di evitare disparità di trattamento, nell'ipotesi di orario articolato su cinque giornate settimanali il computo delle ore di permesso dovrà avvenire in ragione della durata del turno giornaliero. Pertanto, qualora nelle giornate di permesso studio il dipendente dovesse effettuare il rientro pomeridiano, potrà chiedere di anticipare o posticipare il turno di rientro o chiederne la commutazione in ore di permesso studio, al fine di completare l'orario d'obbligo settimanale (circolare 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003).

L'articolo 19 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 prevede, inoltre, che in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore, quattro giornate lavorative per ciascun esame, anche se la sovrapposizione riguarda solamente parte delle giornate per la preparazione degli stessi (ad esempio: due esami nello stesso giorno, comportano la possibilità di fruire di 8 giorni per la preparazione; due esami a distanza di due giorni uno dall'altro comportano la concedibilità sempre di 8 giorni di permesso, 6 dei quali dovranno necessariamente precedere il primo dei due esami).

Con la circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, il Dipartimento della P.S. ha precisato che per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore e i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi, durante i quali il personale non può essere impiegato in servizio.

Nell'ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere effettuato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.

In tali giornate il personale interessato non può comunque essere impiegato in servizio.

A differenza dei permessi per seguire le lezioni, che possono essere negati in presenza di esigenze di servizio impellenti ed inderogabili, l'assenza nei 4 giorni precedenti l'esame, pur rientrando nell'ambito delle 150 ore, riceve una più ferma e decisa tutela, poiché la norma stabilisce che in nessun caso il dipendente potrà essere impiegato in servizio.

Per quel che concerne la possibilità di fruire delle quattro giornate precedenti per sostenere la tesi finale di un "Master", con la ministeriale 333-A/9807.F.10/1443- 2012 del 2 marzo 2012 il Dipartimento ha espresso il proprio favorevole avviso, ritenendo che detta prova rientri nell'ambito della categoria degli esami post-universitari. Occorrerà ovviamente produrre, successivamente, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento della prova.

Le nuove norme contrattuali, come già anticipato, integrano, ampliandone i contenuti, la precedente disciplina di cui all'articolo 78 D.P.R. n. 782/1985 la quale, per le parti non modificate, continua quindi a trovare applicazione. In particolare, occorre ricordare che per i giorni necessari al sostenimento della prova d'esame sarà utilizzabile il congedo straordinario per esami.

Come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 78 del D.P.R. n.782/1985, l'interessato è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio.

Passaporti: Nuova modalità di pagamento

A decorrere dal 1° dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale, ma i cittadini che richiedono il passaporto dovranno corrispondere l'importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA.

Sostanzialmente il cittadino potrà effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale o presso gli sportelli delle Banche, che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA, oppure presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie). Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento è necessario fornire all'operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.

Agenti in prova del 229° corso - Ritardo delle procedure amministrative prodromiche all'adeguamento della retribuzione

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha rappresentato che con il cedolino della corrente mensilità stipendiale di ottobre 2025 è stato aggiornato il trattamento economico del personale appartenente dal 229° corso allievi agenti della Polizia di Stato.

Commette infrazione chi lega bici o moto a pali o strutture al di fuori dei parcheggi

Con la decisione numero 7353/2025, il Consiglio di Stato ha praticamente autorizzato i Comuni a multare pesantemente chiunque legghi la propria bicicletta o moto a pali, cancellate o altre strutture pubbliche non specificamente destinate al parcheggio.

La questione nasce da un ricorso presentato contro l'articolo 19 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Cagliari, che vieta espressamente di legare velocipedi e motocicli a infrastrutture pubbliche inadatte. Il sistema sanzionatorio previsto dal Comune è particolarmente severo: si parte da una multa base compresa tra 75 e 500 euro ma, se l'infrazione viene commessa in zone di particolare pregio storico o artistico, scatta una sanzione aggiuntiva tra 100 e 300 euro.

Nel ricorso si sollevano tre obiezioni fondamentali contro questo regolamento.

Primo: il Comune avrebbe introdotto una nuova tipologia di divieto di sosta, non contemplata dal Codice della Strada, esercitando così un potere che non gli compete.

Secondo: esisterebbe una violazione del principio di uguaglianza, dato che il divieto colpisce solo bici e moto ma non monopattini elettrici e segway.

Terzo: le sanzioni previste sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto.

Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal Tar in primo grado, ha respinto tutte queste argomentazioni, chiarendo che la norma non regola la sosta dei veicoli, ma mira esclusivamente a preservare il decoro degli spazi pubblici, e che non c'è discriminazione perché le situazioni prese in esame non sono comparabili tra loro.

La decisione del Consiglio di Stato solleva perplessità in relazione alla presunta sproporzione della sanzione. Nel caso specifico di Cagliari, parliamo di multe che possono raggiungere una cifra elevata rispetto a quella prevista, ad esempio, rispetto a chi guida senza cintura di sicurezza mettendo a rischio la vita.

Il Consiglio di Stato ha sorvolato sulla questione della proporzionalità, affermando che soltanto l'applicazione concreta della sanzione, valutata caso per caso, potrà eventualmente essere contestata con un ricorso specifico.

Compensi per i servizi svolti dal personale della Polizia di Stato nell'interesse delle Società di Trasporto Ferroviario comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore". Pagamento delle competenze relative ai servizi di vigilanza scalo e trasferte: novembre – dicembre 2024

La Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria ha comunicato che sono stati inseriti e validati sul sistema NoiPa gli elenchi del personale della Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Ferroviaria, per prestazioni rese nei periodi di novembre – dicembre 2024.

La suddetta Direzione, inoltre, ha precisato che il pagamento delle suddette competenze, avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di novembre 2025.

Commette il reato di revenge porn chi condivide un video "hot" di OnlyFans con un amico

La diffusione di immagini erotiche scaricate da OnlyFans senza il consenso della persona ritratta non viola solo la privacy e il diritto d'autore, ma configura anche "Revenge Porn".

Il principio è enunciato nell'ordinanza n. 30169 del 2 settembre 2025 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che chi scarica e poi inoltra a terzi i contenuti ottenuti da piattaforme online come OnlyFans commette il reato punito dall'612-ter del Codice Penale per la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, sebbene questo tipo di reato sia stato originariamente concepito per tutelare le vittime colpite da violenza e abusi psicologici puramente a scopo di vendetta.

La decisione della Suprema Corte riguarda un video "hot" in cui una giovane donna compiva un atto di autoerotismo, prelevato dal profilo a pagamento e poi diffuso senza il permesso dell'autrice, attraverso Whatsapp.

La denuncia, presentata dall'interessata, contesta violazioni della privacy o del diritto d'autore di immagine, con riferimento al cosiddetto "Revenge Porn", pratica che di solito viene attuata a scopo vendicativo, per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare la vittima, con effetti devastanti a livello psicologico, sociale e anche materiale.

Secondo i giudici della Cassazione, all'esame dei quali la vicenda perveniva dopo un tortuoso percorso nella fase di merito, il consenso che un creator fornisce su OnlyFans è unicamente per la visualizzazione da parte dell'utente pagante, non potendo mai essere considerato, un'autorizzazione a scaricare, salvare e ridistribuire indiscriminatamente quel materiale altrove.

A tal proposito, la Suprema Corte specifica che la facoltà concessa all'abbonato è circoscritta, limitata al solo guardare. Qualsiasi passaggio ulteriore, come un semplice inoltra in una chat, costituisce una palese violazione di quel patto di fiducia e della volontà della persona ritratta, configurando una condotta illecita che non riguarda solo la privacy e il diritto d'autore, ma appunto anche il reato di Revenge Porn.

La Cassazione ribadisce inoltre un aspetto tecnico di rilievo: il delitto previsto dall'articolo 612-ter ha natura "istantanea", vale a dire che la condotta delittuosa si perfeziona con il primo invio a un singolo destinatario, e quindi un solo click per inoltrare un video a terzi è sufficiente a integrare la fattispecie, ovviamente a condizione che ciò avvenga senza il consenso della persona rappresentata e con lo scopo di arrecarle un danno.

Compenso per lavoro straordinario al Personale della Polizia di Stato. Liquidazione conguagli relativi ai compensi per prestazioni lavoro straordinario contratto personale non dirigente anni 2022-2024 e conguaglio DPCM Istat dirigenti anno 2024

La Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria ha rappresentato che, con il cedolino Novembre 2025, saranno erogati al Personale della Polizia di Stato, in aggiunta alle ordinarie indennità mensili, anche i compensi relativi ai conguagli in oggetto indicati.

Contratti di affitto e tardiva registrazione

Con la risoluzione 56/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione per tardiva registrazione di un contratto d'affitto per uso abitativo di durata pluriennale si calcola solo sulla prima annualità, non sull'intero importo del canone. Nel caso della cedolare secca, invece, è prevista una misura fissa che può andare da 150 a 250 euro. Ricordiamo che l'imposta di registro sui contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale è pari al 45% dell'imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo non è superiore a 30 giorni, e al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni, perché in questo caso la registrazione si considera omessa.

Si tratta delle regole stabilite dall'articolo 69 del TUIR, testo unico imposte sui redditi, che vanno coordinate con le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, dello stesso DPR 917/1986, in base alle quali l'imposta può essere assolta annualmente, assumendo come base imponibile l'ammontare del canone relativo a ciascun anno. Oppure in unica soluzione, avendo riguardo all'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto.

La Corte di Cassazione con diverse pronunce ha sottolineato la natura annuale dell'imposta di registro. La possibilità data al contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione è stata prevista solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi. Una diversa interpretazione comporterebbe l'applicazione di «una sanzione commisurata ai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto, nonostante il diritto del contribuente di versare, all'atto della registrazione e poi in occasione alle successive scadenze, unicamente l'imposta per la singola annualità (sentenza 1981/2024).

Tenendo conto di questo orientamento, l'Agenzia ha superato le indicazioni precedentemente fornite. Le nuove regole prevedono quindi che la sanzione per tardiva registrazione sia commisurata alla prima annualità.

Per quanto riguarda invece i contratti soggetti a cedolare secca, la sanzione si applica in misura fissa, pari a 250 euro per l'omessa registrazione dell'atto e a 150 euro per la tardiva registrazione dell'atto.

Le predette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 45/2025 del 8 Novembre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123